



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 8 del 21/03/2018

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE ED IL COMUNE DI GUDO VISCONTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE “SERVIZI SOCIALI”

L'anno 21/03/2018, addì ventuno del mese di Marzo alle ore 21:00 , nella SEDE COMUNALE , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza de Il Sindaco Del Ben Daniele il Consiglio Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Baselice.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Presidente	DEL BEN DANIELE	X	
<u>2</u>	Consigliere	VENGHI CLAUDIO	X	
<u>3</u>	Consigliere	PANARA YURI	X	
<u>4</u>	Consigliere	ORENI MONICA	X	
<u>5</u>	Consigliere	NIDASIO SILVIA	X	
<u>6</u>	Consigliere	CONTI GIOVANNI	X	
<u>7</u>	Consigliere	TONOLI MARIO	X	
<u>8</u>	Consigliere Capogruppo	MARELLI CHIARA	X	
<u>9</u>	Consigliere	GUANI CRISTINA	X	
<u>10</u>	Consigliere di Minoranza - Capogruppo	BIELLI ORIETTA	X	
<u>11</u>	Consigliere Minoranza	CASERINI CARLO	X	
<u>12</u>	Consigliere di Minoranza	MACALLI CRISTIAN	X	
<u>13</u>	Consigliere di Minoranza	CICERI ELEONORA	X	

PRESENTI: 13 ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE ED IL COMUNE DI GUDO VISCONTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE “SERVIZI SOCIALI”

Il Sindaco Presidente illustra la proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente relazione – proposta:

Visti:

- il D. L. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge 30.07.2010 n. 122, successivamente modificato dall'art. 16, commi 22 e 24, del D.L. 13.08.2011, n. 138, come convertito in Legge n. 148/2011,
- il recente D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, ha apportato sostanziali innovazioni alla gestione associata delle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117, 2° comma lettera " p" della Costituzione,
- il D.Lgs. 267/2000, art. 30, che dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Dato atto che i Comuni di Rosate e Gudo Visconti, nel rispetto della sopra citata normativa, hanno espresso la volontà di gestire le funzioni fondamentali enucleate dalla normativa attraverso la forma associativa della Convenzione di cui all' ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, con esclusione di quelle già gestite mediante altro strumento associativo;

Premesso che

- la Convenzione è un accordo stipulato tra enti locali, con lo scopo di organizzare e gestire in comune funzioni o servizi determinati e gli Enti partecipanti utilizzano le strutture messe a disposizione da ciascuno, ottenendo un potenziamento dei servizi e una riduzione delle spese, ad essi connesse,
- a differenza del Consorzio, la Convenzione non dà vita ad un nuovo soggetto giuridico, distinto dagli Enti, che ne fanno parte, né dà vita ad un Ente locale. Non a caso si dice che la Convenzione non costituisce una forma di gestione autonoma,
- a differenza dell'Unione di Comuni, che ha natura plurifunzionale, essendo costituita per l'esercizio congiunto di "una pluralità di funzioni", la Convenzione, così come gli Accordi di programma, sono forme di cooperazione limitate ad un'unica funzione;

Considerato che il Comune di Rosate già gestisce in forma associata con il Comune di Gudo Visconti il servizio di Centrale di Committenza;

Individuate le ulteriori funzioni da gestire in forma associata con il Comuni di Gudo Visconti relativamente ai "Servizi Sociali";

Visto lo schema di convenzione, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, che prevede una durata di anni tre decorrenti dalla stipula della stessa;

Tenuto conto che la suddetta convenzione va interpretata come accordo/intesa tra i medesimi Enti, tenuto conto che per il D.Lgs. 150/2009 potrebbe essere sufficiente uno scambio epistolare;

Ravvisata la necessità di approvare la predetta convenzione ex art 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed art. 19 lett. h Legge 135/2012, che consta di nr. 17 articoli;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e del Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – del T.U.E.L.;

Non essendoci richieste di intervento, il Sindaco pone in votazione la proposta;

Presenti n. 13 Consiglieri comunali

Votanti n. 13 Consiglieri comunali

Con votazione unanime espressa in forma palese dagli 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato schema di convenzione da stipularsi con il comune di Gudo Visconti per la durata di anni tre decorrenti dalla stipula;
2. Di stabilire che il Comune di Rosate svolgerà le funzioni di Ente Capofila nella citata convenzione;
3. Di autorizzare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;
4. Di dare mandato alla Giunta Comunale per eventuali rettifiche e/o modifiche non sostanziali relative allo schema di convenzione allegato;
5. Di dare mandato al Segretario Comunale di porre in essere i necessari atti successivi per dare attuazione alla presente deliberazione.

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento, tenuto conto della necessità di assicurare un servizio essenziale dell'Ente, con separata votazione unanime

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Del Ben Daniele

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Baselice

(atto sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Segretario Comunale
Segretario Comunale

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 08/03/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE ED IL
COMUNE DI GUDO VISCONTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE “SERVIZI SOCIALI”**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

13/03/2018

Il Responsabile
BASELICE MARIA / ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

Via Vittorio Veneto, 2 – 20088 Rosate (MI) – Tel. 02.90830.1 – Fax 02.908.48046

Segretario Comunale
Segretario Comunale

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 7 DEL 08/03/2018

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE ED IL
COMUNE DI GUDO VISCONTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE “SERVIZI SOCIALI”**

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ANNO	DEBITORE / CREDITORE	COD BILANCIO	CAPITOLO	NUMERO	IMPORTO

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

13/03/2018

Il Responsabile
DONINOTTI LORENA MARIA /
ArubaPEC S.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE ED IL COMUNE DI GUDO VISCONTI
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE
"SERVIZI SOCIALI"**

(ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed art. 19 lett. h Legge 135/2012)

TRA I COMUNI DI

- **ROSATE**, rappresentato da....., nato a il, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita invia, n., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del Consiglio Comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge, P.I. - **ENTE CAPOFILA**;
- **GUDO VISCONTI** rappresentato da....., nato a il, domiciliato per la carica presso la sede comunale sita invia, n., il quale agisce in nome e per conto dell'Ente giusta deliberazione del Consiglio Comunale n..... del....., esecutiva ai sensi di legge, P.I.;

PREMESSO che i comuni di Rosate e Gudo Visconti già gestiscono in forma convenzionale alcuni servizi e funzioni quali la Centrale di Committenza;

TENUTO CONTO CHE:

- il D. L. 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge 30.07.2010 n. 122, successivamente modificato dall'art. 16, commi 22 e 24, del D.L. 13.08.2011, n. 138, come convertito in Legge n. 148/2011
- il recente D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, ha apportato sostanziali innovazioni alla gestione associata delle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117, 2° comma lettera "p" della Costituzione;

COMUNE	POPOLAZIONE AL
ROSATE	
GUDO VISCONTI	
TOTALE POPOLAZIONE	

- si sono determinati per la gestione in forma associata della funzione del servizio: " Servizi Sociali", approvando all'uopo lo schema di convenzione ex art. 30 del D. Lgs n. 267/2000, per la durata di **anni 3** (tre) decorrenti dalla stipula, come da rispettive deliberazioni consiliari in premessa richiamate;
- la presente convenzione disciplina modalità e procedure per la partecipazione di ciascun Ente firmatario alla gestione, programmazione e al controllo delle attività oggetto della presente convenzione, esplicitando i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzia;

TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula la seguente convenzione:

**Art. 1
Finalità**

La presente convenzione è finalizzata alla gestione delle attività relativa ai "Servizi sociali".

Scopo della presente convenzione é:

- gestire in forma associata le attività di cui al successivo art. 2, garantendo la continuità di erogazione dei servizi ai livelli qualitativi e quantitativi storicamente consolidati.
- attuare piani e programmi attraverso i quali realizzare il coordinamento tra gli interventi dei servizi sociali secondo specifiche e formali indirizzi politici impartiti dalla Conferenza dei Sindaci.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE ED IL COMUNE DI GUDO VISCONTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE "SERVIZI SOCIALI"

(ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed art. 19 lett. h Legge 135/2012)

- garantire standard e prestazioni omogenei sul territorio e conformi a leggi ed indicazioni programmatiche regionali;
- razionalizzare ed ottimizzare le risorse a disposizione per le attività oggetto della presente convenzione;

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art. 2 **Attività e servizi**

Le attività di cui alla presente convenzione concernono:

- promozione delle condizioni di agio per infanzia e adolescenza, organizzazione dei relativi interventi;
- organizzazione e gestione asili nido e servizi integrativi per l'infanzia;
- promozione e organizzazione dei servizi e degli interventi sociali sul territorio;
- coordinamento servizi e interventi di assistenza sociale rivolti a maternità, infanzia, età evolutiva, famiglia e interventi prestati a favore dei disabili adulti in esito a programmi di integrazione sociosanitaria;
- collaborazione con Tribunale ordinario per l'affidamento di minori in caso di separazione e divorzio; affidi, tutele, divorzi;
- interventi di assistenza ai portatori di handicap in età adulta;
- progetti di sostegno dei processi di integrazione sociale degli immigrati;
- gestione delle concessioni economiche agli aventi diritto;
- istruttoria per la definizione e l'erogazione dei contributi;
- gestione assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica, case economiche e popolari;
- promozione dell'associazionismo e del volontariato;
- progettazione, erogazione ed acquisizione di tutti i servizi di assistenza socio - assistenziali e sociosanitari rivolti alle persone anziane.
- Organizzazione eventi/iniziativa risolte a anziani e/o prettamente di carattere sociale
- Bandi di carattere sovra comunale di carattere prettamente sociale

Quanto precede è una sintesi e non ha pretesa di esaustività.

Alcune attività potranno essere avviate unicamente nel singolo Comune, per attuazione DUP e/o stanziamenti finanziari previsti in sede di Bilancio.

La compartecipazione alla spesa per i singoli servizi sarà definita dal singolo Comune e ove possibile, nei rispetti dei limiti di Bilancio, uniformata nell'arco della durata della convenzione.

Art. 3 **Comune capofila**

Gli enti convenzionati individuano il Comune di Rosate quale capofila, attribuendogli responsabilità amministrative e risorse economiche, così come specificato nel presente atto.

Il Comune capofila si configura quale ente strumentale dell'associazione dei Comuni dell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 4 **Funzioni del Comune capofila**

Il Comune capofila svolgerà le seguenti funzioni:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività dei servizi e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- ricevere da parte delle amministrazioni competenti le risorse necessarie per l'attuazione delle misure previste;

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE ED IL COMUNE DI GUDO VISCONTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE "SERVIZI SOCIALI"

(ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed art. 19 lett. h Legge 135/2012)

- adottare e dare applicazione ai regolamenti ed altri atti necessari a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento degli interventi inerenti i servizi sociali
- esercitare ogni adempimento amministrativo, ivi compresa l'attività contrattuale, negoziale o di accordo con altre pubbliche amministrazioni ;
- verificare la rispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente Convenzione;
- rappresentare presso enti ed amministrazioni i soggetti sottoscrittori della presente convenzione

Per le attività elencate all'art. 2 e/o programmate durante la conferenza dei Sindaci il responsabile potrà procedere con l'adozione degli atti in nome e per conto delle Amministrazioni aderenti, predisponendo atti con loghi di entrambi i Comuni, previa comunicazione degli stessi alle amministrazioni, nel rispetto degli stanziamenti dei singoli comuni.

Art. 5

Impegno degli enti associati

Ciascuno degli enti associati si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente Convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi offerti.

Gli enti si impegnano, altresì, a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, ad assegnare le risorse umane, strumentali e le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio.

Art. 6

Conferenza dei sindaci

La Conferenza dei Sindaci è la sede di indirizzo politico e programmatico del servizio associato ed è composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o da loro delegati mediante apposito atto.

La Conferenza dei Sindaci:

- a) fornisce gli indirizzi politici e le indicazioni strategico-progettuali alla struttura di gestione;
- b) svolge la verifica sulla realizzazione degli obiettivi e sul rispetto delle proprie direttive.

La Conferenza dei Sindaci ha luogo in via ordinaria con cadenza semestrale salvo la necessità di convocazione urgente ed intermedia per pratiche peculiari.

Alla Conferenza di Sindaci, su richiesta, possono partecipare i Segretari Comunali dei Comuni firmatari ed il responsabile finanziario.

Delle decisioni della Conferenza dei Sindaci è redatto verbale.

Art. 7

Erogazione dei servizi

I Comuni aderenti alla presente Convenzione erogano i relativi servizi in forma diretta, a mezzo della propria struttura organizzativa, ovvero attraverso acquisto di beni, servizi e prestazioni erogate dai soggetti del "terzo settore", nonché attraverso rapporti di volontariato individuale e/o associativo, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia.

In sede di Conferenza dei Sindaci verrà deciso di volta in volta la modalità di erogazione del servizio

Art. 8

Ambito territoriale

L'ambito territoriale delle funzioni relative al servizio di "Servizi sociali" è individuato nel territorio dei Comuni aderenti.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE ED IL COMUNE DI GUDO VISCONTI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE

"SERVIZI SOCIALI"

(ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed art. 19 lett. h Legge 135/2012)

Art. 9

Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica ed operativa delle funzioni in convenzione è costituita dal titolare di Posizione Organizzativa della funzione Servizi Sociali associati messo a disposizione dal Comune capofila e da un dipendente Categoria D messo a disposizione dal Comune di Gudo.

Art. 10

Dotazione strumentale

I Comuni convenzionati mettono a disposizione i mezzi tecnici, i mezzi strumentali, telematici, informatici e gli autoveicoli che restano comunque di proprietà dei singoli Comuni, per lo svolgimento dell'attività associata.

Entro il 30 settembre, i Comuni aderenti alla Convenzione valutano l'eventuale fabbisogno di mezzi tecnici, strumentali, informatici e di autoveicoli, il cui acquisto può essere deliberato dai Comuni aderenti, secondo un Protocollo d'Intesa che preveda le modalità di finanziamento, di assegnazione al servizio e di restituzione delle dotazioni strumentali.

Art. 11

Struttura tecnica di gestione

La struttura tecnica preposta alla gestione in associazione è coincidente con quella relativa ai servizi Sociali del Comune Capofila.

Il Responsabile dei Servizi Sociali del comune Capofila esercita le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lg.vo n. 267/2000.

Il personale operante nei servizi sociali, dipendente dal Comune di Gudo Visconti fornisce supporto collaborativo, costituendo interfaccia operativa e supporto alle attività territoriali.

Art. 12

Rapporti finanziari

Per l'attuazione della presente convenzione i Comuni firmatari si impegnano a stanziare nel proprio bilancio annuale e versare al Comune di Rosate quale Comune capofila le somme determinate sulla base dei seguenti parametri:

- quota parte pari a 4 ore settimanali della spesa sostenuta per la posizione organizzativa di Settore come in allegato prospetto.

Il Comune capofila introiterà direttamente le somme derivanti dagli incentivi alle forme associate, che potranno essere portate in detrazione e che, previo parere della Conferenza dei Sindaci, saranno utilizzate per:

- migliorare la qualità dell'integrazione gestionale tra comuni per predisporre le amministrazioni locali a ricevere il massimo delle competenze dai nuovi processi di decentramento,
- affrontare in modo coerente i rapporti tra le esperienze di gestione associata e la potestà normativa dei comuni,
- perseguire i maggiori livelli di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa,
- migliorare i servizi destinati alle persone e alla comunità attraverso una distribuzione ottimale sul territorio.

I Comuni convenzionati riscuoteranno per competenza le entrate di settore come autonomamente procederanno alla spesa

Al fine di monitorare l'andamento delle spese per lo svolgimento dei vari servizi, il responsabile del servizio fornirà rendicontazione annuale ai singoli Comuni.

I trasferimenti degli Enti associati sono versati alla Tesoreria del Comune capofila entro il mese di giugno di ciascun anno di esercizio.

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ROSATE ED IL COMUNE DI GUDO VISCONTI
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE
"SERVIZI SOCIALI"**

(ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed art. 19 lett. h Legge 135/2012)

Art. 13

Durata

La presente convenzione ha durata di **anni 3** (tre) salvo proroghe, previa adozione di apposito atto deliberativo da parte dei Consigli comunali degli Enti firmatari.

L'esercizio unificato del servizio decorre dal 1°Aprile.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

La stessa convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza mediante consenso espresso dai Consigli Comunali aderenti con apposita deliberazione.

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa, da parte dei Comuni, con apposita deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.

Art. 14

Recesso

Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun Comune mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione a mezzo pec, il recesso sarà operativo quattro mesi dopo comunicazione dell' Ente recedente.

Restano a carico del Comune recedente le spese di gestione della convenzione maturate fino alla data del recesso.

Art. 15

Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche nel caso di difforme e contrastante interpretazione, in merito alla presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, previa convocazione della conferenza dei Sindaci con la partecipazione dei Segretari Comunali.

Art. 16

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicheranno le disposizioni generali, previste dalla legge, dai regolamenti in vigore e dagli Statuti degli Enti convenzionati o alle specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni aderenti.

Art. 17

Registrazione

Il presente atto composto da n.....pagine scritte per intero e n.....righe della pagina.....sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Li.....

Il Sindaco del Comune di
Rosate

Il Sindaco del Comune di
Gudo Visconti

**RELAZIONE TECNICA PER L'ESPLETAMENTO DELLA CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE
"SERVIZI SOCIALI"
TRA I COMUNI DI ROSATE E GUDO VISCONTI**

I comuni associati si impegnano reciprocamente, e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a fornire il personale necessario, avvalendosi fin dall'inizio dell'operatività dell'ufficio comune, di professionalità interne nelle seguenti figure:

- a) Comune di Rosate - popolazione al 31.12.2017 n. 5.785 abitanti:
- n. 1 Cat. D2 Responsabile del servizio Is per n. 4 ore settimanali costo lordo mensile € 375,00;
- b) Comune di Gudo Visconti - popolazione al 31.12.2017 n. 1.641 abitanti:
- n. 1 Cat. D3 Istruttore direttivo per n. 2 ore settimanali costo lordo mensile € 170,00;

I comuni associati sono tenuti a stanziare, nei rispettivi bilanci, le quote a loro carico al fine di garantire le risorse finanziarie, i costi del personale e delle attrezzature nonché di quanto altro necessario per l'attuazione della presente convenzione.

Per quanto riguarda i software ognuno procederà autonomamente ai necessari adeguamenti per favorire la fruizione degli stessi da remoto

Gli importi relativi a costo del personale che precedono non tengono conto degli incrementi contrattuali di cui all'Ipotesi CCNL 16/18, nonché delle maggiorazioni di indennità per la P.O/ Personale assegnato se contrattualmente prevista



COMUNE DI ROSATE

Città Metropolitana di Milano

PARERE N. 7 del 08.03. 2018

ATTESTAZIONE RESA DAL REVISORE UNICO CONTABILE EX ART. 19 - COMMA 8 - DELLA LEGGE 448/2001

La sottoscritta, Dott.ssa Giovanna Ceribelli, Revisore Unico dei Conti del Comune di Rosate

ESAMINATA

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale nr. 7 del 08/03/18 inerente l'approvazione della convenzione tra il Comune di Rosate ed il Comune di Gudo Visconti per la gestione in forma associata della funzione "Servizi Sociali" (ex art 30 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed art. 19 lett. h Legge 135/2012);

VISTI

il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. dal Responsabile del Settore;

il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. dal Responsabile del Settore Finanziario, Rag. Lorena Doninotti;

ESPRIME

Parere favorevole, ai sensi del comma 1, lettera b) punto 3) dell'art. 239 del TUEL 267/2000 e ss.mm. e ii. relativamente all'approvazione:

- 1) della deliberazione,
- 2) della convenzione.

Rosate, 08 marzo 2018

IL REVISORE DEI CONTI
Dott.ssa Giovanna Ceribelli